

# VADEMECUM PER L'ATTIVITA' DI RLS NELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE



I **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** sorvegliano gli ambienti di lavoro, partecipano alla valutazione e prevenzione dei rischi e agiscono da **punto di riferimento** tra Direttore, lavoratori e Servizio di Prevenzione e Protezione. La figura dell'RLS è normata negli Artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008. Nella pagina web della SNS, [sezione Sicurezza](#), è possibile consultare la documentazione prodotta dal SPP per gli adempimenti normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.



## Art. 50 D.Lgs. 81/2008

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, l'RLS:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e s.m.i.) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.



La formazione per gli RLS prevede un corso della durata di **32 ore** iniziali e un aggiornamento annuale di **8 ore** (per aziende con più di 50 dipendenti). I costi della formazione sono a carico del Datore di Lavoro.